



**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER LE PROCEDURE DELLE  
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Le progressioni economiche orizzontali nell'odierno quadro normativo costituiscono l'unico strumento a disposizione dell'Amministrazione per valorizzare - attraverso procedure relativamente snelle e rapide se confrontate con la tempistica delle procedure di accesso dall'esterno sulle quali possono essere inserite anche le progressioni verticali - la professionalità del personale interno.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha svolto l'ultima selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche nell'anno 2010 a seguito della sottoscrizione dell'accordo decentrato del 3 novembre 2010. Alla procedura partecipò il personale di ruolo che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente aveva maturato la permanenza nella propria fascia di appartenenza di almeno due anni ed il passaggio di fascia è stato effettivamente riconosciuto a n. 5.241 unità di personale a fronte di n. 7.150 domande presentate.

Negli anni immediatamente successivi, l'Amministrazione, in applicazione delle stringenti norme in materia di spending review, è stata impegnata nella revisione dell'assetto istituzionale, anche attraverso l'adozione di misure di riduzione dell'organico e di razionalizzazione organizzativa, e si è trovata nella condizione di non poter realizzare una programmazione di medio- lungo periodo per il personale, né sul fronte delle nuove assunzioni, né in materia di passaggi da una fascia retributiva alla fascia retributiva superiore, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.

Dapprima, infatti, il Ministero ha adottato un nuovo assetto organizzativo in applicazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, cui ha fatto seguito il D.M. 4 novembre 2014, entrato in vigore il 22 gennaio 2015, con importanti ricadute sulle strutture centrali e periferiche, ma, subito dopo, ha dovuto ridefinire la propria identità a seguito dell'approvazione dei decreti legislativi n. 149 e n.150 del 14 settembre 2015, attuativi della legge 10 dicembre 2014, n.183 riferiti, rispettivamente, all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Con i provvedimenti attuativi dei D.P.C.M. 23 febbraio 2016, per l'INL, e il D.P.C.M. 13 aprile 2016, per l'ANPAL, il Ministero ha completato l'iter avviato dal legislatore trasferendo alle Agenzie di nuova istituzione il personale e le risorse finanziarie e strumentali, ed è nuovamente intervenuto modificando la propria struttura organizzativa in conformità al "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" approvato con il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57.

In esito a tali complessi e radicali processi di trasformazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ultimo precorso di crescita professionale, risalente al 2010, all'attuale dotazione organica, di cui all'art. 12 del citato DPR, ha registrato le variazioni di consistenza numerica del personale di seguito rappresentate:

Personale non dirigente	PIANTA ORGANICA	PIANTA ORGANICA	PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO	IN SERVIZIO	IN SERVIZIO
	2010	2016	2017	2010	2016	2017
Area III	5.478	4.337	652	4.633	3.876	446
Area II	3.262	2.780	433	3.009	2.576	360
Area I	80	55	22	60	45	18
<b>Totale personale non dirigente</b>	8.820	7.172	1107	7.702	814	824

Solo al termine della lunga fase di avvalimento alle due nuove Agenzie, conclusasi il 31 dicembre 2018, con il consolidamento della nuova struttura ministeriale, è stato possibile riprendere l'attività programmatoria in materia di personale, innanzitutto a partire dalla definizione del piano triennale dei fabbisogni.

Proprio nell'ambito del quadro strategico delineato con il D.M. 12 dicembre 2018 n.143, con il quale è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno di personale relativo al triennio 2018-2020 (aggiornato con D.M. del 9 dicembre 2019 n.185, per il triennio 2019-2021), l'Amministrazione ha potuto avviare la contrattazione integrativa in materia di progressioni economiche orizzontali.

In esito ai lavori del tavolo negoziale, l'Amministrazione, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri del 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, e precisamente degli articoli 17, 18 e 19 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definiscono le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, e degli articoli 7 e 77 del CCNL comparto Funzioni centrali 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, nell'ambito del quadro normativo vigente, ed in particolare:

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
- visto il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"
- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 23;
- visto il punto 7 dell'ipotesi di accordo integrativo sul Fondo Risorse Decentrate 2019, sottoscritto in data 5 dicembre 2019 che prevede di destinare, a valere sul Fondo risorse decentrate anno 2020, la somma di euro 710.000,00 al finanziamento delle progressioni economiche per il personale iscritto nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

in data 5 dicembre 2019 ha sottoscritto l'ipotesi di accordo in esame, con il quale sono stati individuati i criteri di partecipazione ed è stata definita la procedura per la selezione interna del personale finalizzata alle progressioni economiche orizzontali.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

### Risorse certe e stabili - FRD 2020

Il punto 10 dell'ipotesi di accordo in esame rubricato **Oneri finanziari** determina l'ammontare dell'onere finanziario delle procedure in parola in **euro 710.000,00**, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate dell'anno **2020**.

Ciò in conformità all'articolo 7 - **Clausola di rinvio: progressioni economiche e welfare integrativo**, dell'*ipotesi di accordo integrativo di sede unica – fondo risorse decentrate anno 2019*, siglato in data del 5 dicembre 2019, secondo cui "A valere sul FRD anno 2020 una quota delle risorse di parte fissa non superiore a euro 710.000,00 è destinata al finanziamento di progressioni economiche all'interno delle aree funzionali previa selezione riservata ai dipendenti del MLPS.

*L'Amministrazione si impegna, a richiesta delle OO.SS., a proporre progetti di utilizzo delle risorse, pari al differenziale tra la parte fissa e le somme destinate alle progressioni economiche, per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 80 del CCNL vigente."*

L'articolo 76, comma 2 del vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 stabilisce, che "A decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001."

Preso atto che, con *ipotesi di accordo integrativo Fondo risorse decentrate per l'anno 2019*, sottoscritto in data 5 dicembre 2019 - per il quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MLPS ha già rilasciato il visto di regolarità n. 97 del 03.03.2020 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 123/2011 - le risorse finanziarie certe del Fondo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2019 ammontano a euro 785.315,02, al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione e a carico del dipendente, ed è analiticamente così costituito:

<b>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019</b>	
<b>RISORSE CERTE E STABILI</b>	
<b>RISORSE FISSE</b>	<b>IMPORTI</b>
RISORSE CERTE E STABILI DOPO LO SPACCHETTAMENTO	695.658,00 €
CCNL 16/18 art. 76, comma 3, lettera b) RIA cessati (quota intera anno 2017)	10.369,00 €
CCNL 16/18 art. 76 PEO (quota intera anno 2017) Quote risorse strutturali in applicazione Circ. 30 del 30/10/2017	79.288,02 €
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>	<b>785.315,02 €</b>

L'art. 77, comma 1 del vigente CCNL prevede, tra l'altro, che "Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti."; tenuto conto che l'Amministrazione non ha programmato per il 2019 alcuna procedura relativa a progressioni economiche e che l'articolazione del Ministero non prevede posizioni organizzative, le suddette risorse decentrate stabili anno 2019 non subiranno riduzioni per tali finalità.

Alla luce di quanto esposto, sono state programmate l'avvio delle procedure relative alle progressioni economiche orizzontali a valere sul FRD 2020.

Quantificazione dell'onere finanziario delle progressioni economiche

Con la presente ipotesi di accordo l'Amministrazione si è impegnata a bandire procedure selettive interne, relative agli sviluppi economici all'interno di ciascuna area funzionale, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2020, per il numero complessivo di 301 posizioni.

Ai fini della quantificazione del differenziale retributivo delle singole progressioni da una fascia retributiva a quella superiore, all'interno delle tre aree funzionali, sono stati presi a riferimento i trattamenti tabellari annui lordi di cui al vigente CCNL relativo al personale di area non dirigenziale del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, come illustrato nell'Allegato, che tiene conto del trattamento fondamentale, dell'elemento perequativo e della vacanza contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 440 della L. n. 145/2018.

Pertanto, in considerazione dell'onere finanziario unitario relativo al singolo passaggio e dei posti da bandire previsti per ciascuna area funzionale, si determina un onere finanziario complessivo pari a **euro 706.410,30** relativo a 301 posizioni totali, previste dall'ipotesi di accordo in esame, così come specificato nella sottostante tabella.

AREA FUNZIONALI	N. POSTI DA BANDIRE	TOTALE ONERE FINANZIARIO
III	163	486.532,71 €
II	129	211.060,17 €
I	9	8.817,42 €
<b>TOTALE</b>	<b>301</b>	<b>706.410,30 €</b>

Tenuto conto, pertanto, che l'onere complessivo delle suddette procedure è stimato per un importo non superiore a euro 710.000,00 – come previsto dall'art. 10 dell'ipotesi di accordo in esame - tale spesa complessiva pari a **euro 706.410,30** rientra nel predetto limite.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Stefania CRESTI